



Ministero
dei beni e delle
attività culturali
e del turismo

Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le province di Siena , Grosseto e Arezzo
Arch. Donatella Grifo - Responsabile Area Patrimonio Architettonico

IL RUOLO DELLE SOPRINTENDENZE FRA PRINCIPI IDEOLOGICI E MODALITA' OPERATIVE

**LA TORRE CORONATA DI MONTISI:UNA PERDITA
IRRECUPERABILE?**

Montisi, Teatro della Grancia, 10 dicembre 2016

DECRETO LEGISLATIVO 22 gennaio 2004, n. 42

Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137.

Articolo 1

Principi

1. In attuazione dell'articolo 9 della Costituzione, **la Repubblica tutela e valorizza il patrimonio culturale** in coerenza con le attribuzioni di cui all'articolo 117 della Costituzione e secondo le disposizioni del presente codice.
2. **La tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale concorrono a preservare la memoria della comunità nazionale e del suo territorio e a promuovere lo sviluppo della cultura.**
3. Lo Stato, le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni assicurano e sostengono la conservazione del patrimonio culturale e ne favoriscono la pubblica fruizione e la valorizzazione.
4. Gli altri soggetti pubblici, nello svolgimento della loro attività, assicurano la conservazione e la pubblica fruizione del loro patrimonio culturale.
5. I privati proprietari, possessori o detentori di beni appartenenti al patrimonio culturale, ***ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti***, sono tenuti a garantirne la conservazione.
6. **Le attività concernenti la conservazione, la fruizione e la valorizzazione del patrimonio culturale indicate ai commi 3, 4 e 5 sono svolte in conformità alla normativa di tutela.**

Articolo 2

Patrimonio culturale

1. Il patrimonio culturale e' costituito dai beni culturali e dai beni paesaggistici.
2. Sono beni culturali le cose immobili e mobili che, ai sensi degli articoli 10 e 11, presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico e le altre cose individuate dalla legge o in base alla legge **quali testimonianze aventi valore di civiltà**.
3. Sono beni paesaggistici gli immobili e le aree indicati all'articolo 134, **costituenti espressione dei valori storici, culturali, naturali, morfologici ed estetici del territorio**, e gli altri beni individuati dalla legge o in base alla legge.
4. I beni del patrimonio culturale di appartenenza pubblica sono destinati alla fruizione della collettività, compatibilmente con le esigenze di uso istituzionale e sempre che non vi ostino ragioni di tutela.

Articolo 3

Tutela del patrimonio culturale

1. La tutela consiste nell'esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette, sulla base di un'adeguata attività conoscitiva, ad individuare i beni costituenti il patrimonio culturale ed a garantirne la protezione e la conservazione per fini di pubblica fruizione.

1. L'esercizio delle funzioni di tutela si esplica anche attraverso provvedimenti volti a conformare e regolare diritti e comportamenti inerenti al patrimonio culturale.

Articolo 10

Beni culturali

1. Sono beni culturali le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, **che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico.**

2. Sono inoltre beni culturali: a) le raccolte di musei, pinacoteche, gallerie e altri luoghi espositivi dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico; b) gli archivi e i singoli documenti dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico; c) le raccolte librerie delle biblioteche dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico, ad eccezione delle raccolte che assolvono alle funzioni delle biblioteche indicate all'articolo 47, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616

3. Sono altresì beni culturali, quando sia intervenuta la dichiarazione prevista dall'articolo 13: a) le cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico particolarmente importante, appartenenti a soggetti diversi da quelli indicati al comma 1; b) gli archivi e i singoli documenti, appartenenti a privati, che rivestono interesse storico particolarmente importante; c) le raccolte librerie, appartenenti a privati, di eccezionale interesse culturale; d) le cose immobili e mobili, **a chiunque appartenenti, che rivestono un interesse particolarmente importante a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell'arte, della scienza, della tecnica, dell'industria e della cultura in genere, ovvero quali testimonianze dell'identità e della storia delle istituzioni pubbliche, collettive o religiose;** e) le collezioni o serie di oggetti, a chiunque appartenenti, che non siano ricomprese fra quelle indicate al comma 2 e che, per tradizione, fama e particolari caratteristiche ambientali, ovvero per rilevanza artistica, storica, archeologica, numismatica o etnoantropologica, rivestano come complesso un eccezionale interesse.

4. Sono comprese tra le cose indicate al comma 1 e al comma 3, lettera a): a) le cose che interessano la paleontologia, la preistoria e le primitive civiltà; b) le cose di interesse numismatico che, in rapporto all'epoca, alle tecniche e ai materiali di produzione, nonché al contesto di riferimento, abbiano carattere di rarità o di pregio; c) i manoscritti, gli autografi, i carteggi, gli incunaboli, nonché i libri, le stampe e le incisioni, con relative matrici, aventi carattere di rarità e di pregio; d) le carte geografiche e gli spartiti musicali aventi carattere di rarità e di pregio; e) le fotografie, con relativi negativi e matrici, le pellicole cinematografiche ed i supporti audiovisivi in genere, aventi carattere di rarità e di pregio; f) le ville, i parchi e i giardini che abbiano interesse artistico o storico; g) le pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani di interesse artistico o storico; h) i siti minerari di interesse storico od etnoantropologico; i) le navi e i galleggianti aventi interesse artistico, storico od etnoantropologico; l) le architetture rurali aventi interesse storico od etnoantropologico quali testimonianze dell'economia rurale tradizionale.

((5. Salvo quanto disposto dagli articoli 64 e 178, non sono soggette alla disciplina del presente Titolo le cose indicate al comma 1 che siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni, se mobili, o ad oltre settanta anni, se immobili, nonché le cose indicate al comma 3, lettere a) ed e), che siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni)).

Articolo 29

Conservazione

1. La conservazione del patrimonio culturale e' assicurata mediante una coerente, coordinata e programmata attivita' di studio, prevenzione, manutenzione e restauro.
2. Per prevenzione si intende il complesso delle attivita' idonee a limitare le situazioni di rischio connesse al bene culturale nel suo contesto.
3. Per manutenzione si intende il complesso delle attivita' e degli interventi destinati al controllo delle condizioni del bene culturale e al mantenimento dell'integrita', dell'efficienza funzionale e dell'identita' del bene e delle sue parti.
4. Per restauro si intende l'intervento diretto sul bene attraverso un complesso di operazioni finalizzate all'integrita' materiale ed al recupero del bene medesimo, alla protezione ed alla trasmissione dei suoi valori culturali.

Nel caso di beni immobili situati nelle zone dichiarate a rischio sismico in base alla normativa vigente, il restauro comprende l'intervento di miglioramento strutturale.

5. Il Ministero definisce, anche con il concorso delle regioni e con la collaborazione delle universita' e degli istituti di ricerca competenti, linee di indirizzo, norme tecniche, criteri e modelli di intervento in materia di conservazione dei beni culturali.

IL CONCETTO DI RESTAURO NEL TEMPO

LE CARTE DEL RESTAURO

Rinascimento: reinterpretazione dei modelli antichi (grammatica classica)

non si applica il concetto di conservazione del monumento

“attualizzazione” degli edifici del passato

Si sacrificano gli edifici preesistenti → prime bolle papali a tutela dei monumenti

1700: opera d'arte come documento per ritrovare le proprie radici

necessità di conservazione del monumento

nasce la scienza del restauro

1800: Viollet le Duc in Francia rifacimento integrale in stile

Ruskin in Inghilterra conservare l'opera 'così com'è'

Boito in Italia posizione intermedia: riconoscere sia il valore storico che artistico

1883 → la prima *Carta del Restauro* di C. Boito in 8 punti:

- differenza di stile tra vecchi e nuovo (riconoscibilità dell'intervento)
- differenza dei materiali di fabbrica
- soppressione di sagome e ornati
- mostra dei pezzi rimossi aperta accanto al monumento
- incisione di ciascun pezzo rinnovato con la data del restauro
- epigrafe descrittiva incisa sul monumento
- descrizione e fotografie dei diversi periodi del lavoro
- notorietà

- Carta di Atene (1931)
- collaborazione tra gli Stati tutori per la conservazione dei monumenti;
- Evitare restituzioni integrali → istituzione di manutenzioni regolari;
- Se il restauro è necessario → rispetto dell' opera d' arte storica e artistica senza prescrivere lo stile di alcuna epoca (e destinazioni d' uso compatibili!);
- Rovine → conservazione scrupolosa senza ricostruzioni, è consentita l' anastilosi e i materiali nuovi devono essere riconoscibili;
- Necessità di studi e ricerche sulle patologie e i materiali del restauro;
- L' utilizzo giudizioso dei materiali moderni è consentito, in particolare l' uso del cemento armato, ma gli elementi di rinforzo devono essere dissimulati;
- Rispetto del carattere e della fisionomia delle città e delle prospettive pittoresche;
- Si auspica la collaborazione internazionale, la creazione di Archivi, la diffusione dell' informazione;

-

-Carta del restauro italiana (1931)

-promossa da Gustavo Giovannoni,

- riprende le raccomandazioni della Carta d' Atene,

- costituisce il riferimento per le leggi del 1939:

- Legge 1 giugno 1939, n.1089, *Sulla tutela delle cose d'interesse artistico e storico*

- Legge 29 giugno 1939, n.1497, *Sulla protezione delle bellezze naturali e panoramiche*

-Carta di Venezia (1964)

Monumento storico una testimonianza delle tradizioni dei popoli e patrimonio comune;

DEFINIZIONI - la nozione monumento si applica sia all' opera d' arte che all' ambiente urbano e al paesaggio; - la conservazione è una disciplina che si avvale di tutte le scienze e le tecniche.

SCOPO -Conservare l' opera d' arte e la testimonianza storica.

CONSERVAZIONE -La conservazione comporta la manutenzione, la tutela dell' ambiente circostante ed è favorita dall' uso.

RESTAURO -deve avere carattere eccezionale e deve fermarsi *dove ha inizio l' ipotesi*, -deve essere preceduto da studi, -possono essere utilizzati materiali moderni, -deve essere rispettato ogni contributo delle varie epoche (no unità stilistica), -gli elementi aggiunti si devono integrare, ma devono essere riconoscibili.

AMBIENTI MONUMENTALI -Deve essere salvata la loro integrità e il risanamento.

SCAVI -Devono essere eseguiti secondo norme scientifiche; è escluso a priori ogni ricostruzione.

DOCUMENTAZIONE E PUBBLICAZIONE -i lavori devono essere documentati.

- **CARTA DEL RESTAURO (1972) del Ministero della Pubblica Istruzione**

(mai tradotta in legge)

-Definisce i concetti di *salvaguardia e restauro*;

-Istituisce la programmazione degli interventi e la presentazione dei progetti corredati di *relazione tecnica*, modalità di intervento e autorizzazioni;

-Allegati con metodi specifici di restauro:

- Istruzioni per i restauri architettonici;
- Istruzioni per i restauri pittorici e scultorei;
- Istruzioni per la tutela dei centri storici;
- Istruzioni per la salvaguardia e il restauro delle antichità.

- **CARTA EUROPEA del PATRIMONIO architettonico (1975) promossa dal Consiglio d' Europa (CARTA DI AMSTERDAM)**

-Riafferma la volontà di promuovere una politica europea di tutela del patrimonio storico.

-Raccomanda ai governi una politica di conservazione del patrimonio.

-Proclama che il patrimonio storico è formato dai monumenti, dalle città e dall' ambiente, costituisce un capitale spirituale e economico del nostro continente, è in pericolo e deve essere salvaguardato con una CONSERVAZIONE INTEGRATA (*restauro e funzioni appropriate*)

1975 – NASCITA DEL MINISTERO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI

- Decreto legislativo 29 ottobre 1999 n. 490 “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali ...”
- **Decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio ...”**

NESSUNA NORMA PRECOSTITUITA DI INTERVENTO MA PRINCIPI METODOLOGICI

CARTA DI CRACOVIA (2000)

Conferenza Internazionale sulla Conservazione “Cracovia 2000”

Ciascuna comunità, attraverso la propria memoria collettiva e la consapevolezza del proprio passato, è responsabile dell’identificazione e della gestione del proprio patrimonio.

I monumenti, come singoli elementi del patrimonio, sono portatori di valori che possono cambiare nel tempo. Questa variabilità dei valori individuabili nei movimenti costituisce, “di volta in volta”, la specificità del patrimonio nei vari momenti della nostra storia.

Attraverso questo processo di cambiamento, ogni comunità sviluppa la consapevolezza e la conoscenza della necessità di tutelare i singoli elementi del costruito come portatori dei valori del proprio patrimonio comune.

SCOPI E METODI

1. Il patrimonio architettonico, urbano e paesaggistico, così come i singoli manufatti di questo, è il risultato di una identificazione associata ai diversi momenti storici ed ai vari contesti socio-culturali. La conservazione di questo patrimonio è il nostro scopo. La conservazione può essere attuata attraverso differenti modalità di intervento come il controllo ambientale, la manutenzione, la riparazione, il restauro, il rinnovamento e la ristrutturazione. Ogni intervento implica decisioni, selezioni e responsabilità in relazione al patrimonio nella sua totalità, anche per quelle parti che attualmente non hanno un particolare significato, ma che potrebbero assumerne uno in futuro.

3. La conservazione del patrimonio costruito si attua attraverso il progetto di restauro, che comprende le strategie nella sua conservazione nel tempo. Questo progetto di restauro deve essere basato su una serie di appropriate scelte tecniche e preparato all'interno di un processo conoscitivo che implichi la raccolta di informazioni e l'approfondita conoscenza dell'edificio o del sito. Questo processo comprende le indagini strutturali, le analisi grafiche e dimensionali e la identificazione del significato storico, artistico e socio-culturale; il progetto necessita del coinvolgimento di tutte le discipline pertinenti, ed è coordinato da una persona qualificata ed esperta nel campo della conservazione e restauro.

4. La ricostruzione di intere parti "in stile" deve essere evitata. La ricostruzione di parti limitate aventi un'importanza architettonica possono essere accettate a condizione che siano basate su una precisa ed indiscutibile documentazione... Se necessario per un corretto utilizzo dell'edificio, il completamento di parti più estese con rilevanza spaziale o funzionale dovrà essere realizzato con un linguaggio conforme all'architettura contemporanea.

La ricostruzione di un intero edificio, distrutto per cause belliche o naturali, è ammissibile solo in presenza di eccezionali motivazioni di ordine sociale o culturale, attinenti l'identità di un'intera collettività.

**2013 - MIBACT – MINISTERO DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
TUTELA E VALORIZZAZIONE**

**DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 agosto 2014, n. 171
Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle
attività culturali e del turismo, degli uffici della diretta
collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di
valutazione della performance, a norma dell'articolo 16, comma 4, del
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. (14G00183)**

***DIVISIONE DELLE COMPETENZE STATALI*
SOPRINTENDENZE – TUTELA
POLI MUSEALI - VALORIZZAZIONE**

DECRETO-LEGGE 31 maggio 2014, n. 83

Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo (arte bonus).

Rappresenta una rivoluzione nell'ambito della cultura e del turismo e introduce strumenti concreti e operativi per sostenere il patrimonio culturale e rilanciare il turismo. Con il nuovo art bonus sarà infatti detraibile il 65% delle donazioni che le singole persone e imprese fanno a favore di musei, siti archeologici, archivi, biblioteche teatri e fondazioni lirico sinfoniche.

DECRETO-LEGGE 17 ottobre 2016, n. 189

Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016.

Il decreto legge terremoto contiene norme importanti per la ricostruzione del patrimonio culturale e il rilancio del turismo nei territori colpiti dal sisma del 24 agosto. Oltre all'estensione dell'Art Bonus alle donazioni in favore del MIBACT per il restauro degli edifici religiosi nei comuni del cratere sismico e all'istituzione della Soprintendenza unica dedicata esclusivamente alle procedure per gli interventi di ricostruzione, il provvedimento prevede la realizzazione di un piano per la promozione e il rilancio del turismo che il Commissario straordinario predisporrà con Eni. Interventi concreti che permetteranno di restituire al loro splendore chiese, monumenti ed edifici storici di un territorio ricco di arte.

RESTAURI CONTEMPORANEI
I DANNI E LE DISTRUZIONI DELLA GUERRA
LA RICOSTRUZIONE DI MONUMENTI DISTRUTTI
-RICOSTRUIRE E COMPLETARE
-CON QUALI FORME, QUALI STRUTTURE, QUALI MATERIALI E TECNICHE
COSTRUTTIVE?
-CON CONTINUITA' O NOVITA', TRADIZIONE O AMMODERNAMENTO?

TRA RESTAURO E PROGETTAZIONE
TRA CONSERVAZIONE E NUOVA COSTRUZIONE
MATERIALI TRADIZIONALI E NUOVI, NUOVE E VECCHIE FORME, NUOVE EO VECCHIE
STRUTTURE
QUALI CONFLITTI TRA I RESTI ORIGINALI DEL MONUMENTO E LE PARTI AGGIUNTE
QUALE LA LIGGIBILITA' DEL NUOVO RISPETTO ALL'ANTICO

RICOSTRUIRE PER CONSERVARE L'IDENTITA'
RISARCIRE I DANNI DELLA NATURA
QUALE DIFFERENZA TRA L'AUTENTICITA' PERDUTA E IL NUOVO MONUMENTO
RICOMPOSTO

**RICOSTRUIRE IL PATRIMONIO CROLLATO E' QUINDI POSSIBILE?
IL CASO DELLA TORRE DI BERTA A SANSEPOLCRO
*GAE AULENTI E LA TORRE DI CRISTALLO***





FINE